

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante sospensione parziale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni filetti di pesce (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità in filetti di talune specie di pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione nella Comunità di prodotti concorrenti ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno adottare tali misure di sospensione solamente per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1991 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello indicato di fronte a ciascuno di essi:

Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (in %)
ex 0304 20 57 ex 0304 90 47	Filetti e carni di naselli (<i>Merluccius</i> spp. escluse le specie <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> e <i>Merluccius carpensis</i>) sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	10
ex 0304 20 85	Filetti di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	10

(¹) Codici Taric: vedi allegato.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Il beneficio della sospensione si applica ai prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, eccezione fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
- campionamento, selezione,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio della sospensione non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La riduzione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

2. Nell'ambito di queste sospensioni il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione.